Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 febbraio 2015*

«Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Articolo 7 — Contratto di finanziamento immobiliare — Clausola compromissoria — Carattere abusivo — Ricorso del consumatore — Regola procedurale nazionale — Incompetenza del tribunale adito con il ricorso riguardante l'invalidità di un contratto di adesione a conoscere della domanda diretta a ottenere l'accertamento dell'abusività delle clausole contrattuali contenute nello stesso contratto»

Nella causa C-567/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Ungheria), con decisione del 2 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2013, nel procedimento

Nóra Baczó,

János István Vizsnyiczai

contro

Raiffeisen Bank Zrt,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore), E. Jarašiūnas e C. G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 19 novembre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

— per il governo ungherese, da M. M. Tátrai e M. Z. Fehér, in qualità di agenti;

— per la Commissione europea, da K. Talabér-Ritz e M. van Beek, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: l'ungherese.

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede la sig.ra Baczó e il sig. Vizsnyiczai contrapposti alla Raiffeisen Bank Zrt, con riferimento ad una domanda diretta a veder constatata l'invalidità di un contratto di finanziamento immobiliare e della clausola compromissoria che figura in tale contratto.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/13:

«La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».

4 L'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva così recita:

«Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

5 L'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

6 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della stessa direttiva:

«Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto ungherese

Il diritto sostanziale

7 L'articolo 200 della legge IV del 1959 che istituisce il codice civile (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény; in prosieguo: il «codice civile»), nella sua versione in vigore alla data della conclusione del contratto di cui al procedimento principale, così prevede:

«(1) Le parti definiscono liberamente il contenuto del contratto. Esse possono derogare di comune accordo alle regole che disciplinano i contratti se non vi osta nessuna disposizione normativa.

(2) È nullo qualsiasi contratto che viola o elude una norma giuridica, salvo che tale norma non preveda un'altra implicazione giuridica. È nullo del pari qualsiasi contratto che è manifestamente contrario al buon costume».

8 Ai sensi dell'articolo 209, paragrafo 1, di detto codice, «è abusiva una condizione contrattuale generale oppure la clausola di un contratto al consumo che non è stata oggetto di negoziato individuale qualora, violando gli obblighi di buona fede e di lealtà, essa fissi unilateralmente e senza motivazione i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto a sfavore della parte contraente che non è l'autore della clausola».

9 L'articolo 209/A, paragrafo 1, di detto codice prevede che la parte lesa può contestare una clausola contrattuale abusiva. Secondo il paragrafo 2 di tale articolo, siffatte clausole sono nulle.

10 L'articolo 227, paragrafo 2, dello stesso codice dispone che «è nullo qualsiasi contratto che abbia ad oggetto una prestazione impossibile».

11 In applicazione dell'articolo 239/A, paragrafo 1, del codice civile, una parte può chiedere al giudice, da un lato, di constatare l'invalidità del contratto o di talune sue clausole (invalidità parziale) e, dall'altro, di non pronunciarsi quanto alle conseguenze che, in diritto, tale invalidità comporta.

12 Secondo l'articolo 213, paragrafo 1, della legge CXII del 1996 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény), nella sua versione in vigore alla data della conclusione del contratto di cui al procedimento principale, è nullo ogni contratto di credito al consumo e di finanziamento immobiliare che ometta di menzionare le clausole elencate in tale disposizione, tra le quali figurano segnatamente l'oggetto del contratto, l'aliquota annua effettiva globale o l'importo globale dei costi collegati al contratto.

Il diritto processuale

13 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della legge III del 1952, che istituisce il codice di procedura civile (a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törveny; in prosieguo: il «codice di procedura civile»), il giudice, salvo contrarie disposizioni di legge, è vincolato alle conclusioni e agli argomenti di diritto presentati dalle parti. Il giudice prende in considerazione le conclusioni e gli argomenti presentati dalle parti non in funzione della loro denominazione formale, bensì in funzione del loro contenuto.

14 In applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, di tale codice, il giudice locale, ovvero lo járásbíróság (tribunale locale), o il kerületi bíróság (tribunale circoscrizionale), costituisce il giudice di diritto comune. Di conseguenza rientrano nella sua competenza sostanziale tutte le controversie che la legge non riserva al törvényszék (tribunale provinciale).

15 In conformità all'articolo 23, paragrafo 1, lettera k), di detto codice, il törvényszék è competente a statuire sulle controversie che hanno ad oggetto l'accertamento dell'invalidità di clausole contrattuali abusive, a norma, segnatamente, dell'articolo 209/A del codice civile.

16 Il parere 2/2010/VI.28 del collegio dei giudici civili della Kúria (Corte suprema), relativo a talune questioni procedurali riguardanti le azioni di nullità, espone che il giudice ha l'obbligo di constatare d'ufficio un motivo di nullità manifesta che può essere chiaramente accertato in base agli elementi di prova disponibili.

17 Il parere 2/2011/XII.12 del collegio dei giudici civili della Kúria, relativo a talune questioni collegate alla validità dei contratti al consumo, precisa che il giudice locale è tenuto, nel contesto dell'esame del ricorso nel merito, ad esaminare l'abusività di una clausola contrattuale sulla base di un'eccezione formulata dalla parte convenuta oppure d'ufficio.

18 In applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1, del codice di procedura civile, il valore della controversia è determinato in funzione dell'importo del credito oppure del valore di qualsiasi altro diritto fatto valere nel ricorso.

19 Riguardo al calcolo del tributo dovuto per l'avvio di un procedimento contenzioso civile, l'articolo 39, paragrafo 1, della legge XCIII del 1990 relativa agli oneri e ai tributi (1990. évi XCIII. tv. az illetékekről; in prosieguo: la «legge relativa agli oneri e ai tributi») prevede che la base imponibile di tale tributo corrisponda, salvo contraria disposizione di detta legge, al valore dell'oggetto della controversia alla data della proposizione del ricorso.

20 L'articolo 39, paragrafo 3, della legge relativa agli oneri e ai tributi dispone tuttavia quanto segue:

«Qualora il valore dell'oggetto della controversia non possa essere accertato facendo applicazione di quanto disposto dal precedente paragrafo 1, (...) la base imponibile è fissata nel modo seguente:

a) dinanzi al giudice locale, nella misura di 350 000 fiorini ungheresi (HUF) nell'ambito dei procedimenti contenziosi (...);

b) dinanzi al törvényszék:

— se quest'ultimo statuisce in quanto giudice di primo grado: nella misura di HUF 600 000 nell'ambito delle procedure contenziose (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

21 Il 13 settembre 2007, la sig.ra Baczó e il sig. Vizsnyiczai, ricorrenti nel procedimento principale, hanno concluso un contratto di finanziamento immobiliare garantito da un'ipoteca con la Raiffeisen Bank Zrt, un istituto di credito di diritto ungherese. Tale contratto conteneva una clausola compromissoria, in forza della quale le controversie cui potesse dar luogo il contratto di finanziamento, eccettuate quelle relative ai crediti pecuniari, sarebbero rientrate nella competenza di un tribunale arbitrale.

22 Il 26 febbraio 2013, i ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto presso il Pesti Központi Kerületi Bíróság (tribunale centrale circoscrizionale di Pest), un ricorso diretto a far constatare la nullità di tale contratto.

23 A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti nel procedimento principale hanno affermato, sulla base degli articoli 239/A, 200, paragrafo 2, e 227, paragrafo 2, del codice civile, che il contratto di finanziamento immobiliare da essi sottoscritto era manifestamente illecito, contrario al buon costume e aveva per oggetto una prestazione impossibile. Essi hanno del pari invocato la circostanza che riguardo a tale contratto sussistevano taluni motivi di nullità previsti nell'articolo 213, paragrafo 1, della legge CXII del 1996 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie.

24 In seguito a una domanda di informazioni complementari rivolta dal Pesti Központi Kerületi Bíróság, i ricorrenti nel procedimento principale hanno altresì chiesto, in applicazione della direttiva 93/13, dell'articolo 209, paragrafo 2, del codice civile e del parere 2/2011/XII.12 della Kúria, che fosse constatata la nullità della clausola compromissoria figurante in tale contratto.

25 Il Pesti Központi Kerületi Bíróság, tenuto conto di quest'ultimo capo della domanda e dopo aver qualificato il contratto di finanziamento immobiliare come «contratto d'adesione», con ordinanza del 6 maggio 2013 ha rinviato il giudizio dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest), in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera k), del codice di procedura civile, secondo cui le controversie aventi ad oggetto l'accertamento dell'invalidità di clausole contrattuali abusive ricadono nella competenza del giudice provinciale.

26 I ricorrenti nel procedimento principale hanno impugnato tale ordinanza, chiedendo che quest'ultima fosse riformata e che il giudice territoriale fosse dichiarato competente. Al riguardo, risulta dall'ordinanza di rinvio che, a sostegno del loro ricorso, i ricorrenti nel procedimento principale negano di aver chiesto, da un lato, l'accertamento dell'abusività di una clausola del loro contratto di finanziamento immobiliare e, dall'altro, che la loro controversia fosse rinviata al giudice provinciale.

27 Il giudice del rinvio precisa che, in forza dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera k), del codice di procedura civile, il consumatore può chiedere l'accertamento dell'abusività di una clausola che figura in un contratto d'adesione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, soltanto dinanzi a un giudice provinciale, mentre tale consumatore, in posizione di convenuto nel contesto di un'azione promossa da un professionista dinanzi a un giudice locale, può far valere un'eccezione diretta a ottenere l'accertamento dell'abusività di detta clausola.

28 In funzione delle soglie applicabili secondo il valore della controversia, il procedimento avviato dal consumatore ai fini dell'accertamento, per altri motivi, dell'invalidità del contratto d'adesione può tuttavia ricadere nella competenza del giudice locale. Secondo il giudice del rinvio, sarebbe sensato che il giudice locale potesse pronunciarsi anche sulla domanda diretta a ottenere l'accertamento dell'invalidità delle clausole abusive dello stesso contratto.

29 Infine, tale giudice considera che il rinvio del consumatore dinanzi al giudice provinciale può porlo in una posizione di sfavore, in particolare in quanto la regola contenuta all'articolo 23, paragrafo 1, lettera k), del codice di procedura civile comporta spese processuali più elevate. Siffatta situazione sarebbe idonea a compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 93/13.

30 È in tale contesto che la Fővárosi Törvényszék ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se un procedimento giurisdizionale pregiudichi un consumatore qualora quest'ultimo, nel proprio ricorso diretto ad avviare un procedimento dinanzi al tribunale locale al fine di far accertare l'invalidità di un contratto (condizioni generali di contratto), chieda altresì che sia dichiarata abusiva una clausola del contratto oggetto della controversia, fatto questo idoneo a determinare la competenza di un altro organo giurisdizionale, il tribunale provinciale (törvényszék). Infatti, nel giudizio instaurato dall'altro contraente il consumatore può invocare dinanzi al giudice locale il carattere abusivo di una clausola contrattuale, e la rimessione al tribunale provinciale comporta che egli sia gravato di una tassa più elevata.

2) Se l'equilibrio sia ripristinato qualora il consumatore, nel procedimento dallo stesso avviato dinanzi al tribunale locale al fine di far dichiarare l'invalidità del contratto, possa altresì invocare il carattere abusivo di determinate clausole del medesimo, con la conseguenza che tale tribunale locale sarebbe competente a pronunciarsi al riguardo».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

31 Risulta da una lettura combinata delle questioni pregiudiziali e dei motivi esposti dal giudice del rinvio che quest'ultimo invita la Corte a pronunciarsi sulla compatibilità di una normativa procedurale nazionale con il diritto dell'Unione e, segnatamente, con la direttiva 93/13.

32 Occorre ricordare, a tal riguardo, che, se è vero che non spetta alla Corte pronunciarsi, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, sulla compatibilità di una normativa o di una prassi nazionale con il diritto dell'Unione, essa ha reiteratamente dichiarato di essere competente a fornire al giudice del

rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti a tale diritto che gli consentano di pronunciarsi su tale compatibilità per la definizione del giudizio per il quale è adito (v. sentenza Pannon Gép Centrum, C-368/09, EU:C:2010:441, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

33 Ciò premesso, dal momento che i dubbi del giudice del rinvio riguardano un possibile svantaggio che l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera k), del codice di procedura civile determina per il consumatore che faccia valere diritti derivanti dalla direttiva 93/13, occorre considerare che le questioni pregiudiziali vertono sull'interpretazione di tale direttiva e, in particolare, del suo articolo 7, paragrafo 1.

Nel merito

34 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato dichiarando che esso osta a una norma procedurale nazionale in forza della quale un giudice locale competente a pronunciarsi sul ricorso di un consumatore vertente sull'invalidità di un contratto d'adesione non sia competente a conoscere della domanda di tale consumatore diretta a ottenere l'accertamento dell'abusività di clausole contrattuali contenute nello stesso contratto.

35 Al riguardo, occorre anzitutto ricordare che l'articolo 23, paragrafo 1, lettera k), del codice di procedura civile ha dato luogo alla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa sfociata nella sentenza Jőrös (C-397/11, EU:C:2013:340).

36 In tale procedimento, il giudice del rinvio aveva interrogato la Corte chiedendo, tra l'altro, se la direttiva 93/13 dovesse essere interpretata nel senso che il giudice nazionale, adito per dirimere una controversia relativa alla validità di clausole di un contratto al consumo, può esaminare d'ufficio l'abusività delle clausole oggetto di esame e dichiarare eventualmente l'annullamento del contratto, anche qualora la competenza per dichiarare l'invalidità delle clausole contrattuali abusive sia attribuita, secondo la normativa nazionale, a un altro organo giurisdizionale.

37 Al punto 53 della sentenza Jőrös (EU:C:2013:340), la Corte ha dichiarato che la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale che abbia constatato d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale deve applicare, per quanto possibile, le sue norme interne di procedura in modo da trarre tutte le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, derivano dall'accertamento del carattere abusivo della clausola in parola affinché il consumatore non sia vincolato da quest'ultima.

38 Si deve tuttavia precisare che la presente causa si distingue da quella sfociata nella sentenza Jőrös (EU:C:2013:340) per il fatto che essa solleva la questione se il consumatore in quanto parte ricorrente dovrebbe avere la possibilità di far valere egli stesso, oltre all'invalidità di un contratto rientrante nell'ambito d'applicazione della direttiva 93/13, l'abusività di clausole contrattuali in esso contenute, malgrado una regola di competenza che obbligherebbe tale consumatore a presentare siffatto capo di conclusioni dinanzi ad un altro giudice nazionale.

39 L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone agli Stati membri l'obbligo di provvedere a che sussistano, nei loro ordinamenti giuridici nazionali, mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'utilizzo di clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori da parte di un operatore economico.

40 Per contro, la direttiva 93/13 non contiene alcuna disposizione espressa che stabilisca il giudice competente a conoscere dei ricorsi dei consumatori diretti a ottenere l'accertamento dell'invalidità di siffatte clausole abusive.

41 Conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, in mancanza di una disciplina dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell'autonomia procedurale, designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione (sentenza Agrokonsulting-04, C-93/12, EU:C:2013:432, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

42 Sotto tale profilo, risulta parimenti da una giurisprudenza consolidata della Corte che le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenze Impact, C-268/06, EU:C:2008:223, punto 46 e giurisprudenza ivi citata, nonché Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, C-413/12, EU:C:2013:800, punto 30).

43 Con riferimento, in primo luogo, al principio di equivalenza, va rilevato che, nelle sue osservazioni scritte e in udienza, la Commissione europea ha formulato taluni dubbi quanto alla conformità con tale principio di una regola processuale nazionale, come l'articolo 23, paragrafo 1, lettera k), del codice di procedura civile, che conferisce al giudice provinciale la competenza esclusiva a statuire sui ricorsi dei consumatori riguardanti l'accertamento dell'invalidità di clausole contrattuali abusive. A tale scopo, la Commissione opera un raffronto tra detti ricorsi e quelli avviati da tali consumatori ai fini dell'accertamento, per altri motivi, dell'invalidità di clausole contrattuali, in quanto questi ultimi ricorsi possono, in funzione delle soglie applicabili a seconda del valore dell'oggetto della controversia, ricadere nella competenza del giudice locale.

44 Occorre tuttavia sottolineare che spetta esclusivamente al giudice nazionale, che ha una conoscenza diretta delle modalità procedurali applicabili, verificare la somiglianza dei ricorsi di cui trattasi sotto l'angolazione del loro oggetto, della loro causa e dei loro elementi essenziali (v. sentenze Asturcom Telecomunicaciones, EU:C:2009:615, punto 50, e Agrokonsulting-04, EU:C:2013:432, punto 39).

45 Anche supponendo che i ricorsi dei consumatori riguardanti, da una parte, l'accertamento dell'invalidità di clausole contrattuali per motivi dedotti segnatamente o esclusivamente dalle regole derivanti dalla direttiva 93/13, e, dall'altra, i ricorsi dei consumatori riguardanti l'accertamento dell'invalidità di clausole contrattuali per motivi dedotti esclusivamente dal diritto nazionale siano analoghi, è necessario esaminare se le modalità procedurali di detti ricorsi basati sul diritto dell'Unione siano meno favorevoli di quelle dei ricorsi fondati esclusivamente sul diritto nazionale.

46 Al riguardo, si deve considerare che la competenza dei giudici provinciali a conoscere dei ricorsi che vengono presentati per motivi dedotti dal diritto dell'Unione non costituisce necessariamente una modalità procedurale che possa essere qualificata come «sfavorevole». Infatti, la designazione di tali giudici, che sono meno numerosi e di rango più elevato dei giudici locali, può essere idonea a favorire un'amministrazione della giustizia più omogenea e specializzata nei procedimenti riguardanti norme che derivano dalla direttiva 93/13.

47 Riguardo alle spese di giustizia più elevate che il ricorrente dovrebbe sostenere dinanzi ai giudici provinciali, non si può dedurre da questa sola circostanza che l'esame di una controversia come quella di cui al procedimento principale dinanzi a siffatti giudici leda il principio di equivalenza. Infatti, siffatta interpretazione implicherebbe di valutare l'equivalenza tra, da una parte, la salvaguardia dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell'Unione e, dall'altra, la salvaguardia dei diritti che i singoli traggono dal diritto nazionale sotto l'unica angolazione delle spese, facendo indebita astrazione dagli eventuali vantaggi della procedura prevista per i ricorsi basati sul diritto dell'Unione, come quelli menzionati al punto precedente.

48 Da quanto precede risulta che non si può ritenere che l'articolo 23, paragrafo 1, lettera k), del codice di procedura civile non ottemperi al principio di equivalenza.

49 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il principio di effettività, risulta dalla giurisprudenza costante della Corte che ciascun caso in cui si pone la questione se una norma procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l'applicazione del diritto dell'Unione dev'essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell'insieme del procedimento, dello svolgimento dello stesso e delle sue peculiarità dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali (sentenza Pohotovost', C-470/12, EU:C:2014:101, punto 51).

50 Riguardo al ricorso di cui trattasi nel procedimento principale, dalla decisione di rinvio risulta che il fatto di sottrarre la competenza al giudice locale a favore del giudice provinciale potrebbe comportare spese supplementari per i consumatori in quanto parti ricorrenti.

51 Al riguardo, occorre ricordare che le regole procedurali relative alla struttura dei mezzi di ricorso interni che perseguono un interesse generale di buona amministrazione della giustizia e di prevedibilità, devono prevalere sugli interessi particolari, nel senso che non possono essere adattate in funzione della specifica situazione economica di una parte (sentenza Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, EU:C:2013:800, punto 38).

52 Al fine di rispettare il principio di effettività, l'organizzazione dei mezzi di ricorso interni non deve tuttavia rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell'Unione (sentenza Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, EU:C:2013:800, punto 39).

53 Nella fattispecie, occorre, in primo luogo, osservare che risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che la competenza sostanziale esclusiva conferita al giudice provinciale dall'articolo 23, paragrafo 1, lettera k), del codice di procedura civile può implicare per il consumatore, in quanto parte ricorrente, unicamente in una situazione determinata e poco frequente, il pagamento di una tassa più elevata. Infatti, salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare al riguardo, ciò accadrebbe esclusivamente qualora il valore dell'oggetto della controversia non possa essere accertato, di modo che, in forza dell'articolo 39, paragrafo 3, lettera b), della legge relativa agli oneri e ai tributi, la tassa dovuta per un ricorso proposto dinanzi al giudice provinciale corrisponda in tal caso ad un importo forfettario.

54 In secondo luogo, risulta del pari dal fascicolo sottoposto alla Corte che i ricorsi proposti presso un giudice provinciale, inclusi quelli riguardanti l'accertamento dell'abusività di clausole contrattuali, implicano l'assistenza di un avvocato.

55 Tuttavia, occorre prendere in considerazione i meccanismi previsti dalla normativa procedurale nazionale, diretti a compensare le eventuali difficoltà finanziarie del consumatore, come l'ottenimento del gratuito patrocinio, che potrebbero permettere di compensare le eccedenze in termini di spese processuali generate dalla rinuncia alla competenza da parte del giudice locale a favore del giudice provinciale e legate sia all'imposizione di una tassa più elevata sia alla necessità di avvalersi dell'assistenza di un avvocato (v. sentenza Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, EU:C:2013:800, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

56 In terzo luogo, la Commissione sostiene che la possibile lontananza geografica del giudice provinciale rispetto al domicilio del consumatore può costituire un ostacolo all'esercizio del diritto di ricorso di quest'ultimo.

57 Va tuttavia osservato che il fascicolo sottoposto alla Corte non consente di constatare, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, che il corretto svolgimento del processo richieda la comparizione del consumatore, in quanto parte ricorrente, in tutte le sue fasi (v., in tal senso, sentenza Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, EU:C:2013:800, punto 41).

58 In quarto luogo, infine, occorre sottolineare che, come il governo ungherese ha fatto valere nelle sue osservazioni, lo scopo dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera k), del codice di procedura civile consiste nell'affidare il contenzioso relativo alle clausole contrattuali abusive ai giudici dell'organo giurisdizionale provinciale che dispongono di un'esperienza professionale maggiore e di garantire così una prassi uniforme nonché una tutela più efficace dei diritti dei consumatori.

59 Di conseguenza, occorre rispondere alle questioni presentate dichiarando che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma procedurale nazionale in forza della quale un giudice locale competente a pronunciarsi sul ricorso di un consumatore riguardante l'invalidità di un contratto d'adesione non è competente a conoscere della domanda di tale consumatore diretta a ottenere l'accertamento dell'abusività di clausole contrattuali contenute in tale contratto, salvo qualora risulti che la rinuncia alla competenza da parte del giudice locale comporta inconvenienti procedurali idonei a rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti che sono conferiti al consumatore dall'ordinamento giuridico dell'Unione. Spetta al giudice nazionale procedere alle verifiche necessarie al riguardo.

Sulle spese

60 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma procedurale nazionale in forza della quale un giudice locale competente a pronunciarsi sul ricorso di un consumatore riguardante l'invalidità di un contratto d'adesione non è competente a conoscere della domanda di tale consumatore diretta a ottenere l'accertamento dell'abusività di clausole contrattuali contenute in tale contratto, salvo qualora risulti che il fatto di sottrarre la competenza al giudice locale comporta inconvenienti procedurali idonei a rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti che sono conferiti al consumatore dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea. Spetta al giudice nazionale procedere alle verifiche necessarie al riguardo.

Firme